



CISL PENSIONATI


Veneto

***SINTESI
AGEVOLAZIONI
FISCALI
DISABILITA'***



*A cura di Francesco Bisognano
componente del Consiglio Generale Fnp Veneto*

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE CON DISABILITA'



VEICOLI



- ❖ detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- ❖ Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- ❖ esenzione dal bollo auto
- ❖ esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

SPESE SANITARIE



- deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



- ✓ detrazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI



- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

ASSISTENZA PERSONALE



- ❑ deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
- ❑ detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.



Chi ne ha diritto

Possono usufruire delle agevolazioni le persone:

- ✓ non vedenti
- ✓ sorde
- ✓ con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
- ✓ con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- ✓ con ridotte o impedito capacità motorie.

L'esenzione permanente dal pagamento del bollo

L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

L'agevolazione Iva

È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

- ❖ 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
- ❖ 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
- ❖ di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Sono Esentati I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità.

L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

- ❖ **detrazione** Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- ❖ **Iva** agevolata al 4% sull'acquisto
- ❖ **esenzione** dal bollo auto
- ❖ **esenzione** dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di €18.075,99

La documentazione

1. Certificazione attestante la condizione di disabilità:

- * per il non vedente e il sordo, occorre un **certificato**, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
- * per la persona con disabilità psichica o mentale, è richiesto
 - il "**verbale di accertamento dell'handicap**", emesso dalla Commissione medica dell'Asl dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità grave (art. 3, comma 3), di natura psichica o mentale
 - il "**certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento**", emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile* per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il "**verbale di accertamento dell'handicap**", emesso dalla Commissione medica

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO VEICOLO



PERSONA CON DISABILITA'	OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO	CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA'
<p>con impedito o ridotte capacità motorie permanenti</p>	<p>SI</p> <p>l'adattamento deve essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui la persona con disabilità è affetta e risultare dalla carta di circolazione.</p>	<p>Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori</p>
<p>sordo (sordità dalla nascita o preverbale)</p>	<p>NO</p>	<p>Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra</p>

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO VEICOLO



PERSONA CON DISABILITA'	OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO	CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA'
con grave limitazione alla capacità di deambulazione	NO	Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.
pluriamputato	NO	Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO VEICOLO



PERSONA CON DISABILITA'	OBBLIGO ADATTAMENTO VEICOLO	CERTIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA'
con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	NO	Verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità psichica o mentale grave. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988)
con sindrome di Down titolare dell'indennità di accompagnamento	NO	Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di Down. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge 18/1980 e legge n.508/1988)
non vedente (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi)	NO	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992 o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra

Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio



SPESE SANITARIE

deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità:

- ❑ Le **spese mediche generiche** (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali)
- ❑ Le **spese di "assistenza specifica"**.

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:

- ❖ l'assistenza infermieristica e riabilitativa
- ❖ Le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona)
- ❖ Le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio



SPESE SANITARIE

deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

Per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall'Irpef del 19%. In particolare, possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.

Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

- il trasporto in ambulanza della persona con disabilità
- il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus
- l'acquisto di poltrone per inabili, di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche
- l'adattamento dell'ascensore
- l'acquisto di sussidi tecnici e informatici
- l'acquisto di cucine
- i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità



ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

detrazione Irpef del 19%
della spesa sostenuta per i
sussidi tecnici e informatici

Deve trattarsi, comunque, di
sussidi da utilizzare a beneficio di
persone limitate da menomazioni
permanenti di natura motoria,
visiva, uditiva o del linguaggio e
per conseguire una delle seguenti
finalità:

- facilitare la comunicazione
interpersonale
- l'elaborazione scritta o grafica
- il controllo dell'ambiente
- l'accesso all'informazione e alla
cultura
- assistere la riabilitazione.

Iva agevolata al 4% per
l'acquisto dei sussidi tecnici
e informatici

Agevolazioni per i non vedenti

deduzioni delle spese di
acquisto e di
mantenimento del cane
guida per i non vedenti

detrazione Irpef del 19%
delle spese sostenute per i
servizi di interpretariato
dei sordi



ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Detrazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche

Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:

- ✓ la **detrazione Irpef del 50%** delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia
- ✓ la **detrazione del 75%**, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
- ✓ la **detrazione del Superbonus**, prevista per gli interventi "trainati", se eseguiti congiuntamente a determinati interventi "trainanti".

LA DETRAZIONE DEL 75%

La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in **EDIFICI** già esistenti, prorogata al 31 dicembre 2025

**Detrazione per le
polizze assicurative**

**Imposta agevolata su
successioni e donazioni**

QUADRO RIASSUNTIVO	Tipo di disabilità (vedi note 1 e 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione integrale Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito Complessivo
1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l'esenzione bollo auto vedi nota 3)	B e C	SI (4)	Si (5)	=	=
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione della persona con disabilità e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni	C	SI (4)	SI (5)	=	=
3. Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione (con esclusione, quindi e ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)	B e C	NO	SI	=	=
4. Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali, per esempio, trasporto in ambulanza della persona con disabilità, acquisto di poltrone per persone con disabilità non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella)	A	SI	SI	=	=
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (per esempio, computer, fax, modem o altro sussidio telematico)	A	SI (5) (6)	SI	=	=
6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale	A	=	=	=	SI
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di una persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto	A	=	=	=	SI

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE CON DISABILITA'

QUADRO RIASSUNTIVO	Tipo di disabilità (vedi note 1 e 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione integrale Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito Complessivo
➤ 8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se con disabilità, si applica la precedente riga) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all'istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto)	D	=	per l'importo che eccede 129,11 euro	=	=
➤ 9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)	D	(8)	per l'importo che eccede 129,11 euro	=	=
➤ 10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l'importo del ticket pagato	D	=	per l'importo che eccede 129,11 euro	=	=
➤ 11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381	B	=	SI	=	=
➤ 12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza	D	=	=	=	SI
➤ 13. Spese sostenute per l'acquisto del cane guida. (*) l'agevolazione spetta solo ai non vedenti	(*)	=	SI (9)	=	=
➤ 14. Spese di mantenimento per il cane guida. (*) l'agevolazione spetta solo ai non vedenti	(*)	=	=	pari a 516,46 euro (1.000 € dal 2019)	

Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

(1) TIPO DI DISABILITÀ

A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona con disabilità in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che fruisca dell'assegno di accompagnamento.

La legge considera "disabile" la persona "che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona non vedente o sorda, la persona con disabilità psichica o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento) e le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) cui è certificata la disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona con impedita o ridotte capacità motorie ma non affetta da grave disabilità, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell'assegno di accompagnamento.

In questo caso, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla Commissione medica competente).

D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di "disabile".

(2) FAMILIARE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto, eccetera) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare (coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico (cioè quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non è superiore a 2.840,51 euro o di 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).

Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese delle righe 6 e 7; esse sono deducibili dal reddito complessivo, se sostenute per i familiari sopra elencati, anche quando questi non sono fiscalmente a carico.

La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui è fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata personalmente nei confronti della persona con disabilità (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell'operazione può anche essere un familiare rispetto al quale la persona con disabilità stessa sia da considerare fiscalmente a carico.

Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO

L'aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

L'agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Per le persone con ridotte o impedito capacità motorie, ma non affette da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, i veicoli devono essere adattati, prima dell'acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio cui è affetta la persona con disabilità (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).

In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che la persona con disabilità non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dalla menomazione).

Per l'adattamento di veicoli già posseduti dalle persone con disabilità l'aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA

Per la persona con disabilità di tipo fisico/motorio, l'esenzione permanente dal pagamento del bollo spetta se il veicolo è adattato.

Per le persone con disabilità indicate alla lettera B della nota n. 1, l'agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato.

Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). Se la persona con disabilità possiede più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato. Egli dovrà indicare nella comunicazione all'ufficio la sola targa del veicolo prescelto.

L'esenzione dall'imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta alle persone con disabilità rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.

Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO

A differenza di quanto previsto per l'agevolazione Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro i quattro anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

I sussidi tecnici e informatici per i quali si può usufruire dell'Iva al 4% sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

I sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA – IRPEF

In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l'applicabilità dell'aliquota Iva agevolata del 4%. Per l'agevolazione Iva si veda anche la nota (8) con l'elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta.

Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

(8) IVA AGEVOLATA PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI

Tra gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%:

- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); la persona con disabilità deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità
- poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono alle persone con ridotte o impedito capacità motorie il superamento di barriere architettoniche
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.

(9) ACQUISTO CANI GUIDA

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. Può essere richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli è fiscalmente a carico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.